

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 494/2013 DEL CONSIGLIO**  
**del 29 maggio 2013**  
**che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della**  
**Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (2) Il Consiglio ritiene che una persona e due entità debbano essere rimosse dall'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive che figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. BRUTON

---

<sup>(1)</sup> GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

